



Deliberazione Giunta Regionale n. 99 del 10/04/2014

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

Indirizzi per l'attuazione della mobilita' ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai firmatari per le rispettive competenze e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta, ha predisposto ai sensi dell'articolo 14 comma 22 del DL 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, il Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania (Piano di stabilizzazione di seguito), sottoponendolo al Ministero dell'Economia e delle finanze che lo ha approvato con proprio decreto in data 20 marzo 2012;
- b) il Piano di stabilizzazione prevede, tra l'altro, la riduzione dei soggetti partecipati e la loro aggregazione in poli riferiti agli ambiti tematici ambiente, trasporti, sviluppo, cultura, ricerca e IT e sanità;
- c) con delibera n. 752/2012 la Giunta ha definito le competenze dei Dipartimenti in materia societaria e il riparto delle società tra i medesimi *ratione materiae*;
- d) con delibera n. 21/2013 la Giunta ha fornito Direttive per l'esercizio del controllo analogo;
- e) l'articolo 22 della LR 1/2012 ha previsto l'istituzione di Campania ambiente e servizi spa quale società di scopo per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione e, altresì, che detta società possa assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale;
- f) con delibere nn. 314/2012 e 37/2013 la Giunta ha assunto indirizzi per l'attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria concernenti la società Campania ambiente e servizi spa;
- g) con delibera n. 177/2013 la Giunta ha assunto indirizzi per l'attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria concernenti la società SMA Campania spa;
- h) con delibere nn. 201/2013 e 419/2013 la Giunta ha assunto indirizzi per l'attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria concernenti le società del polo dello sviluppo economico, la ricerca e l'ICT proponendo alle valutazioni del Consiglio regionale un disegno di legge;
- i) con LR 15/2013 il Consiglio regionale ha assunto disposizioni di razionalizzazione del portafoglio societario per le società della Regione del cd. polo sviluppo, ricerca e ICT;
- j) l'articolo 1 della legge 147/2013, commi da 563 a 568, disciplina la mobilità del personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e dai loro enti strumentali, precisando altresì che essa interessa la platea del personale anche in servizio presso dette società alla data di entrata in vigore della legge;
- k) il comma 564 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che gli enti adottino atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563 del medesimo articolo;

Considerato che

- a) la norma persegue finalità di riorganizzazione, razionalizzazione e risanamento ed è orientata a favorire la redistribuzione del personale tra le società partecipate individuando la mobilità quale procedura da attivare prima che siano avviate eventuali procedure di reclutamento;
- b) una priorità della Regione è realizzare l'aggregazione delle società partecipate in poli riferiti agli ambiti tematici di cui al Piano di stabilizzazione;

Ritenuto di

- a) assumere indirizzi per regolare il ricorso alle procedure di mobilità tra le società da attivare prima di avviare procedure di reclutamento;
- b) distinguere due percorsi per la mobilità, entrambi praticabili nel continuo:
 - b.1) il primo interessa le situazioni di riorganizzazione note, che trovano origine in leggi o delibere di riordino societario e/o di attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione, nei piani industriali vigenti, nella consistenza del portafoglio di attività in essere o che derivano da aggiornamenti della pianta organica; si tratta di situazioni che possono trovare soluzione nel processo di ricomposizione del portafoglio societario regionale su poli riferiti ad ambiti tematici e per cui la cui

- mobilità su base bilaterale, ai sensi del comma 563, è immediatamente attivabile con beneficio per entrambe le società coinvolte e, comunque, per la produttività della spesa pubblica;
- b.2) il secondo, previsto dal comma 565, interviene per ogni altra ipotesi nella quale sia necessario attuare processi di riorganizzazione dell'attività che interessi società partecipate o controllate della Regione o dai suoi Enti strumentali, quando occorre accertare l'eventuale eccedenza ovvero in situazioni che, per motivate ragioni, non trovano soluzione nell'ambito della mobilità ex comma 563; in tali evenienze si attua l'intervento della Regione o dei suoi enti strumentali teso a ricollocare il personale;
- c) individuare - a parità di condizioni circa la disponibilità di personale in mobilità del ruolo, collocazione aziendale e profilo professionale richiesto - quali criteri preferenziali per l'assorbimento mediante mobilità da parte delle società in deficit di personale il contenimento della spesa prevista, la situazione di crisi della società cedente, l'esperienza del personale;
- d) individuare la Cabina di regia per la gestione delle situazioni di crisi per le relazioni industriali quale luogo di confronto con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali e la gestione dei relativi accordi, nonché sede in cui attivare, laddove necessario, momenti di coordinamento superiore e definire, se del caso, criteri ulteriori a quelli di cui all'atto di indirizzo e modalità operative per attuare la mobilità del personale;
- e) prevedere la pubblicazione sul portale della Regione, sezione trasparenza, delle situazioni relative al fabbisogno di personale in mobilità delle società;

Visto

- a) l'articolo 51, lettera e), dello Statuto della Regione Campania;
- b) le LR 1/2012 e 15/2013;
- c) le DGR nn. 314/2012, 37/2013, 177/2013, 201/2013 e 419/2013;
- d) gli altri atti citati ai precedenti alinea;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

Delibera

- 1) di approvare il documento contenente Indirizzi per l'attuazione della mobilità ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013 allegato alla presente delibera come parte integrale e sostanziale;
- 2) di precisare che tali indirizzi si applicano, per quanto compatibili, ai processi indicati dalla legge regionale 15/2013;
- 3) di invitare le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione ad attivare in autonomia la mobilità secondo le indicazioni di cui al documento allegato, avendo presente la prioritaria esigenza di dare attuazione alle deliberazioni con cui la Giunta ha fornito indirizzi di riordino e razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione tesi a realizzare il Piano di stabilizzazione finanziaria;
- 4) di demandare ai Dipartimenti il confronto con le società di rispettiva competenza per accertare l'eventuale eccedenza ovvero le situazioni che, per motivate ragioni, non trovano soluzione nell'ambito delle procedure di attivazione diretta della mobilità tra le società;
- 5) di dare indirizzo agli enti strumentali della Regione Campania di assumere analoghe iniziative per favorire la mobilità del personale presso le proprie società partecipate;
- 6) di inviare la presente delibera ai Dipartimenti, alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, agli enti strumentali della Regione per il tramite dei Dipartimenti e al BURC per la pubblicazione.



Regione Campania

Indirizzi per l'attuazione della mobilità ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013

1. Premessa

L'articolo 1 della legge 147/2013, commi da 563 a 568, disciplina la mobilità tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e dai loro enti strumentali.

La mobilità interessa la platea del personale anche in servizio presso dette società alla data di entrata in vigore della legge.¹

Il comma 564 prevede, in particolare, che gli enti controllanti le società adottino atti di indirizzo volti a favorire l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità prima che siano avviate eventuali nuove procedure di reclutamento di risorse umane.

Le società interessate sono quelle controllate, ossia quelle di cui la Regione o gli enti strumentali detengono una partecipazione di maggioranza assoluta ovvero esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Finalità e obiettivi

La mobilità avviene con finalità di riorganizzazione funzionale, risanamento economico-finanziario e razionalizzazione delle spese. Il processo di mobilità persegue l'obiettivo di riduzione dei costi operativi, in particolare connessi al costo del lavoro, e di una più efficiente collocazione delle professionalità esistenti e organizzazione del lavoro.

Proprio in ragione delle finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'attivazione dei processi di mobilità è una priorità per le società interessate da esigenze di rimodulazione dell'organizzazione del lavoro con riflessi sul personale rispetto al fabbisogno concreto e attuale. Per le società che evidenziano un fabbisogno, la ricerca di personale mediante le procedure di mobilità è obbligatoria e solo a esito negativo è possibile attivare eventuali processi volti all'assunzione di personale fermo restando il rispetto delle previsioni di legge sul contenimento della spesa.

Per attivare le procedure di mobilità le società controllate dalla Regione si attengono agli indirizzi e assumono le iniziative di seguito riportati.

3. Procedimenti per la mobilità

Si distinguono due percorsi per la mobilità, entrambi attivabili nel continuo.

Il primo interessa le situazioni di riorganizzazione note, che trovano origine in leggi o delibere di riordino societario e/o di attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione, nei piani industriali vigenti, nella consistenza del portafoglio di attività in essere o che derivano da aggiornamenti della pianta organica. Si tratta di situazioni che possono trovare soluzione nel processo di ricomposizione del portafoglio societario regionale su poli riferiti ad ambiti tematici e per cui la cui mobilità su base bilaterale, ai sensi del comma 563, è immediatamente attivabile con beneficio per entrambe le società coinvolte e, comunque, per la produttività della spesa pubblica.

Il secondo, previsto dal comma 565, interviene per ogni altra ipotesi nella quale sia necessario attuare processi di riorganizzazione dell'attività che interessi società partecipate o controllate della Regione o dai suoi Enti strumentali, quando occorre accertare l'eventuale eccedenza ovvero in situazioni che, per motivate ragioni, non trovano soluzione nell'ambito della mobilità ex comma 563. In tali evenienze si attua l'intervento della Regione o dei suoi enti strumentali teso a ricollocare il personale.

¹ Il comma 749, ultimo dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, fissa la data di entrata in vigore della legge al 01/01/2014.



Regione Campania

3.1 Procedimento ex articolo 1, comma 563, della legge 147/2013

Ai sensi del comma 563 la mobilità è attivata in autonomia e direttamente dalle società reciprocamente interessate, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 165/2001, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore.

La mobilità avviene comunque previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato.

L'attivazione della mobilità avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e presuppone:

- a) la determinazione da parte societaria del fabbisogno attuale e concreto, in entrata e/o in uscita, in termini di numero, collocazione aziendale, ruoli e profili professionali;
- b) la sostenibilità economica e finanziaria per la società ricevente il personale in mobilità, considerato il portafoglio delle attività in essere.

Nel rispetto dell'articolo 2112 del codice civile, la società cessionaria applica le condizioni meno onerose in termini di costo del personale.

Le società interessate dai processi di cui alla presente direttiva informano il Dipartimento di riferimento, nonché il Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico e pubblicano il relativo fabbisogno sui rispettivi siti internet. Il Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico cura la circolarità delle informazioni attraverso la pubblicazione delle stesse sul portale internet della Regione Campania.

A parità di condizioni circa la disponibilità di personale in mobilità del ruolo, collocazione aziendale e profilo professionale richiesto, le società che presentano situazioni deficitarie privilegiano l'assorbimento secondo i criteri preferenziali di contenimento della spesa, situazione di crisi della società cedente (es. società il cui personale è interessato da misure di ammortizzazione sociale), esperienza del personale.

3.2 Procedimento ex articolo 1, comma 565, della legge 147/2013

L'attivazione della mobilità ai sensi del comma 565 ricorre in via successiva, per situazioni di eccedenza che non trovano soluzione con l'attivazione del procedimento ex articolo 1, comma 563, e che richiedono l'intervento della Regione o dell'ente strumentale controllante per le finalità di cui al comma 566. La diversa allocazione del personale avviene comunque con le modalità previste dal comma 563.

Le finalità e gli obiettivi delineati in premessa da un lato, l'esigenza di assicurare sostenibilità economica e finanziaria per la società cessionaria del personale dall'altro, indirizzano la scelta di riallocazione.

L'attivazione del procedimento ex articolo 1, comma 565, presuppone che le società interessate abbiano rilevato le rispettive necessità indicate dalla norma in termini di riorganizzazione del personale individuando numero, collocazione aziendale, ruoli e profili professionali interessati.

Per le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione la valutazione e la definizione degli interventi da adottare e delle esigenze che ne costituiscono il presupposto avvengono a esito di un confronto con il Dipartimento di rispettiva competenza in relazione alle esigenze funzionali e alla connessa pianta organica a fronte delle seguenti esigenze:

- a) riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati;
- b) risanamento economico e finanziario per la sostenibilità della gestione;
- c) razionalizzazione dei costi operativi.

La rilevazione delle eventuali eccedenze ha luogo altresì nei casi in cui l'incidenza del costo del personale sulle spese correnti è non inferiore al 50 per cento.²

Le società che all'esito del confronto con il Dipartimento rilevano la necessità di adottare processi collettivi di riorganizzazione del personale inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato. L'informativa

² La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 565) individua l'incidenza del costo del personale sulle spese correnti della singola partecipata quale motivo da cui deriva l'obbligo per la società di fornire informativa per l'eccedenza. Il costo del personale da prendere in esame è quello riportato nella voce B9 del conto economico che somma il costo del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché del personale interinale.



Regione Campania

individua il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale interessato. Le stesse informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro 10 giorni dall'informativa alle rappresentanze e alle organizzazioni sindacali - salva la possibilità di collocare il personale presso altra realtà societaria controllata dalla Regione o dai suoi enti strumentali, con le modalità di cui al procedimento ex articolo 1, comma 563 - gli amministratori delle società controllate provvedono in autonomia a riallocare il personale interessato nell'ambito della stessa società ricorrendo a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero ad avviare l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.³

La ricollocazione attivabile con il procedimento di mobilità ex articolo 1, comma 565, non esclude l'eventuale attivazione di altre misure di sostegno sociale laddove le eccedenze non trovassero diversa collocazione.

Ai fini dei presenti indirizzi per eccedenza o esubero di personale si intende il personale in organico in sovrappiù rispetto al fabbisogno definito dalla pianta organica in ragione del piano industriale vigente e/o la quota di personale il cui costo operativo non è compatibile economicamente o finanziariamente con l'obiettivo di sostenibilità gestionale misurata mediante il valore positivo del margine operativo lordo e almeno il pareggio di bilancio.

4. Accordi sindacali

Per le finalità di cui al comma 567 la Regione e le società partecipate possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzate alla realizzazione di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze.

La Cabina di regia per la gestione delle situazioni di crisi per le relazioni industriali è luogo di confronto con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali e la gestione dei relativi accordi. La Cabina di regia è comunque il luogo in cui è possibile attivare, laddove necessario, momenti di coordinamento superiore. In detta sede sono definiti, se del caso, ulteriori criteri subordinati e modalità operative per attuare la mobilità del personale.

³ La legge di stabilità 2014 prevede che si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In conseguenza, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.